

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLA CASA RIFUGIO AI SENSI DELL'INTESA STATO REGIONI REP. ATTI N. 146/CU DEL 14 SETTEMBRE 2022 E DELL'INTESA STATO REGIONI REP. ATTI N. 15/CU DEL 25 GENNAIO 2024.

PREMESSO CHE

- L'art. 1 della “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne” dell’ONU con l’espressione "violenza contro le donne" intende ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata;

RICHIAMATI

- il “Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021/2023”, presentato inapprovato dal Consiglio dei Ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021, la cui strategia d’azione, basata sul presupposto che la violenza sia un fenomeno radicato nella società patriarcale, che si può e si deve combattere a livello strutturale e culturale, si sviluppa su tre macro pilastri , quali la prevenzione, attraverso la scuola, l'università e la formazione, il sostegno alle vittime e il trattamento e la punizione dei colpevoli;
- l’Intesa del 14 settembre 2022 (rep atti. n. 146/CU) ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, di seguito “Intesa”;
- l’Intesa del 25 gennaio 2024 (rep. atti n. 15/CU), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, di modifica dell’Intesa Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 “Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere” che all’art. 7 individua le attività del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate;
- il Piano triennale degli interventi approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 aprile 2023 (Oggetto n. 2336/XVI: Approvazione del piano triennale degli interventi contro la violenza di genere per il periodo 2023-2025 ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 4/2013) che delinea gli indirizzi e definisce le priorità delle azioni previste con la legge regionale n. 4/2013 e mira ad orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 167 in data 15 febbraio 2019 “Approvazione, ai sensi della l.r. 5/2000, di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività, nonché di accreditamento in ambito sanitario e sociale. Sostituzione degli allegati alle DGR 1108/2016 e 1671/2017”,

si stabilisce quanto segue:

Art. 1
(Definizione)

1. Le Case Rifugio, di seguito denominate “Casa” o “Case”, sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:
 - i. per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
 - ii. per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
 - iii. per l’accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.
2. Le Case rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall’Intesa, sono gestite da:
 - a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
 - b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi delle professionalità di cui all’art. 10 dell’Intesa;
 - c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.
3. La Regione e gli Enti Locali, in forma singola o associata, possono contribuire a finanziare, con risorse proprie, le Case gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Intesa.
4. Nei limiti di quanto indicato al comma 3, è esclusa la possibilità di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui al codice dei contratti pubblici e/o ad altre forme di “cessione” dei requisiti previsti. Il presente comma non si applica ai contratti stipulati a seguito di procedure di gara avviate prima dell’entrata in vigore dell’Intesa del 14 settembre 2022.
5. Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di promuovere il radicamento delle Case Rifugio sui territori e valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato sociale.
6. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2 lett. a. del presente articolo, laddove previsto, devono:
 - ✓ essere registrate nell’apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- ✓ avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
- ✓ perseguire statutariamente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio ovvero di aver costituito apposito centro di costo;
- ✓ possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Art. 2

(Requisiti strutturali e organizzativi)

1. La Casa è articolata in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni.
2. La Casa deve garantire il diritto all'anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori ospiti.
3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.
4. La Casa si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
5. L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo. In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.
6. Al fine dell'inserimento delle Case nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione aggiorna e rende pubblici gli elenchi con cadenza almeno semestrale.

Art. 3

(Operatrici)

1. La Casa, anche se gestita da Enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di

fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della Casa.

2. Alle operatrici della Casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.
3. La Casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.
4. La Casa deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.
5. Il personale della Casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.
6. Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Art. 4

(Servizi minimi garantiti)

1. La Casa garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.
2. La Casa, in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
3. La Casa partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.
4. La Casa deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali.
5. La Casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.
6. La Casa deve possedere la Carta dei servizi.
7. La Casa facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui

decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

Art. 5
(Flusso informativo)

1. La Casa svolge attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipa all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dall'ISTAT e dalla Regione.
2. La Casa deve garantire il mantenimento del massimo riserbo sugli atti d'ufficio e sulle informazioni relative alle situazioni in carico al servizio, secondo i principi deontologici e le normative vigenti in materia, con particolare riguardo al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 6
(Obblighi per le Case rifugio)

1. Le Case rifugio destinatarie di finanziamenti pubblici devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.
2. Le Case rifugio nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. Il rispetto dei requisiti previsti dall'Intesa costituirà condizione necessaria per l'accesso ai fondi oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferito all'annualità 2022.
2. Le Case rifugio presenti negli elenchi/Albi regionali alla data dell'Intesa del 14 settembre 2022, potranno avvalersi di un periodo transitorio della durata di 36 mesi, a far data dall'approvazione dell'Intesa medesima, per l'adeguamento ai requisiti. Con riferimento ai requisiti strutturali richiesti per le case rifugio, il completamento delle procedure di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell'art. 1, dovrà avvenire entro tre anni dall'adozione dell'Intesa.